

## L'accertamento dei fatti rilevanti nelle richieste di protezione internazionale avanzate da minori

SOMMARIO: 1. Minorenni e Tribunale ordinario. – 2. Tecniche di intervista e specifici accorgimenti nell'audizione di richiedenti asilo minorenni. – 3. Quando le dichiarazioni non rappresentano l'elemento principale di valutazione. Riflessioni a partire da un caso concreto. – 4. La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo minorenne. Un caso di studio con molte incertezze. – 5. La rilevanza giuridica di atti specificamente diretti contro l'infanzia nella valutazione delle domande di richiedenti asilo diventati maggiorenni.

### 1. Minorenni e Tribunale ordinario

Associare la presenza di minorenni ai Tribunali ordinari, quali parti ricorrenti, risulta piuttosto inusuale, poiché la competenza a decidere in ordine ad istanze<sup>2</sup> provenienti da minori stranieri non accompagnati (MSNA) spetta al Tribunale per i Minorenni, che nei loro confronti opera anche in funzione di Giudice tutelare<sup>3</sup>.

Ai richiedenti asilo minorenni viene tendenzialmente riconosciuta, già in fase amministrativa, una forma di protezione<sup>4</sup>, sebbene, secondo la Commissione

---

<sup>1</sup> *Le opinioni espresse nel presente articolo dalla co-autrice Sara Reggio le sono attribuibili e non riflettono necessariamente quelle dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.*

<sup>2</sup> Si pensi, ad esempio, alle richieste avanzate per il riconoscimento del prosieguo amministrativo (art. 13, comma 2, L. 47/2017), su iniziativa del tutore o anche del servizio sociale di riferimento, oppure al procedimento volto all'attribuzione dell'età anagrafica ai sensi dell'art. 19, commi 4 e ss., d.lgs. 142/2015, che il Tribunale per i Minorenni apre su richiesta della Procura della Repubblica, alla quale possono pervenire segnalazioni ad opera delle forze dell'ordine, dei servizi sociali, dei responsabili della strutture di accoglienza o degli stessi tutori dei minori interessati.

<sup>3</sup> Con riferimento ai MSNA, il trasferimento della competenza dal Giudice tutelare al Tribunale per i Minorenni si deve al d.lgs. 22/12/2017, n. 220.

Per quanto concerne la distinzione tra minori stranieri accompagnati e non accompagnati e la conseguente ripartizione di competenze tra il Tribunale per i Minorenni ed il Giudice tutelare si veda: Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 9199/19 depositata il 3.4.2019.

<sup>4</sup> Nel primo semestre del 2022, il 24% delle domande di protezione internazionale presentate da MSNA sono state decise con il riconoscimento dello status di rifugiato, il 16% con protezione

Nazionale per il Diritto d'Asilo, "la valutazione delle istanze di protezione internazionale presentate da minori non possa avere natura generalizzata, ma debba sempre basarsi su una valutazione individuale, che presti particolare attenzione alle possibili forme di persecuzione e vulnerabilità legate alla minore età, nonché, in via subordinata, ed in assenza dei presupposti della protezione internazionale, di eventuali e residuali vulnerabilità particolari"<sup>5</sup>.

All'epoca della menzionata circolare, era ancora prevista la protezione umanitaria, poi abrogata dal D.L. 113/2018, e la Commissione Nazionale ha ritenuto che la minore età non rappresentasse in sé una di quelle "situazioni vulnerabili non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori, etc.) [...]"<sup>6</sup>.

Il D.L. 130/2020 ha ampliato la portata dell'istituto della protezione speciale, estendendo la condizione di inespellibilità agli stranieri a rischio di subire trattamenti inumani o degradanti, nonché gravi violazioni della propria vita privata e familiare, chiaro rimando agli artt. 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). In particolare, secondo l'art. 19, comma 1.1.: "Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al

---

sussidiaria, il 29% con protezione speciale, mentre nel 31% dei casi c'è stato un diniego della protezione. (Cfr: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, *I Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) in Italia*, Rapporto di Approfondimento Semestrale, dati al 30.06.2022, <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Rapporto-approfondimento-semestrale-MSNA-30-giugno-2022.pdf>)

<sup>5</sup> Ministero dell'interno – Commissione nazionale per il diritto di asilo, circolare prot. 0005708 del 26.11.2015, oggetto: *Accertamenti anagrafici e considerazioni in materia di eleggibilità nei confronti di minori richiedenti protezione internazionale*, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2016/febbraio/circ-comm-naz-asilo-26-11-2015.pdf.

<sup>6</sup> Corte di Cassazione, Sez. VI, ordinanza 7.7.2014, n. 15466 rel. Acierno.

rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".

Considerando che i MSNA presenti in Italia sono in prevalenza diciassettenni<sup>7</sup>, spesso prossimi al raggiungimento della maggiore età, è possibile che molti non abbiano raggiunto un livello di integrazione nel Paese sufficiente per beneficiare della protezione speciale.

Questo significa che richiedenti asilo minorenni potrebbero avere interesse a presentare ricorso avverso le decisioni assunte dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'art. 35 *bis*, d.lgs. 25/08<sup>8</sup>.

Inoltre anche i richiedenti asilo ristretti presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.), il cui trattenimento è di competenza del Tribunale ordinario ai

---

<sup>7</sup> Più precisamente, al 31.12.2021, i MSNA presenti in Italia erano 12.284, così ripartiti per fasce d'età: 7.633 di 17 anni (62,1%), 2.930 di 16 anni (23,9%), 1.043 di 15 anni (8,5%), 647 tra i 7 ed i 14 anni (5,3%) e 31 fino a 6 anni (0,2%) (Cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, Divisione II, *Report Mensile Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) in Italia*, dati al 31.12.2021, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-dicembre-2021.pdf)

<sup>8</sup> Al MSNA non richiedente asilo viene rilasciato un permesso di soggiorno per minore età nei casi in cui non vi siano le condizioni per un altro tipo di permesso (es. per motivi familiari), su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore, ed è valido fino al compimento della maggiore età. Inoltre, in base alla Circolare del Ministero dell'Interno del 24.3.2017, va rilasciato indipendentemente dall'esibizione di un documento di identificazione o riconoscimento per tutelare l'esercizio di diritti fondamentali correlati al possesso del titolo di soggiorno (iscrizione anagrafica, assegnazione del pediatra/medico di base, inserimento scolastico). Al compimento del diciottesimo anno di età, in presenza dei presupposti di legge, che contemplano anche la disponibilità di un passaporto, il titolo per minore età può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, così come può essere riconosciuto dal competente Tribunale per i Minorenni il prosieguo amministrativo fino ai 21 anni (artt. 10, comma 1, e 13, comma 2, L. 47/2017, nonché 31 e 32 d.lgs. 286/98).

La scelta tra la presentazione della domanda di permesso di soggiorno per minore età e quella di protezione internazionale è condizionata da molteplici fattori, tra i quali spiccano eventuali ragioni ostative alla conversione del titolo al raggiungimento della maggiore età (ad esempio l'indisponibilità di documenti di identificazione necessari al rilascio del passaporto).

sensi dell'art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015, possono dichiararsi minorenni: in una simile circostanza, l'ascolto del richiedente dovrebbe essere attuato nel rispetto delle tecniche di intervista *infra* meglio dettagliate (cfr. par. 2)<sup>9</sup>.

Il caso che però più frequentemente si verifica presso il Tribunale ordinario è quello dei ricorrenti diventati maggiorenni nelle more della procedura amministrativa o giudiziaria di riconoscimento della protezione internazionale. Si ritiene che anche in questa circostanza agli interessati debbano essere applicate regole e linee guida previste per i ricorrente minorenni, posto che il protrarsi dei tempi di definizione del giudizio non può comportare l'applicazione di una disciplina deteriore.

Nella direttiva 2011/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011<sup>10</sup>, al considerando (21), sia pure con riferimento allo status di rifugiato<sup>11</sup>, si stabilisce che il relativo giudizio costituisce atto ricognitivo e che,

---

<sup>9</sup> Anche i Giudici di Pace potrebbero ritrovarsi nella condizione di dover ascoltare minorenni e di dover poi prendere decisioni nei loro confronti nei seguenti casi:

- trattenuto presso un C.P.R. (non richiedente asilo) che si sia dichiarato minorenne all'atto del trattenimento o in sede di udienza di convalida;
- ricorso contro un decreto di espulsione presentato da chi si dichiara minorenne, così contestando la legittimità dell'atto ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/98.

<sup>10</sup> Recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta ([chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:IT:PDF](https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:IT:PDF)).

<sup>11</sup> Il principio vale però anche per le altre tipologie di protezione, come chiaramente precisato, ad esempio, anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 29460/2019: “[...] Il procedimento non incide affatto sull'insorgenza del diritto, che, se sussistente, è pieno e perfetto e nelle forme del procedimento è soltanto accertato; se insussistente, esso non potrà nascere per effetto dello svolgimento del procedimento. Il diritto sorge quando si verifica la situazione di vulnerabilità quale sussumibile nella fattispecie allora vigente e irrilevante è che esso non comporti il riconoscimento di uno status, ma una protezione temporanea. [...] Questa ricostruzione è consolidata nella giurisprudenza delle sezioni unite. Come ripetutamente affermato (si vedano, fra le più recenti, Cass., sez. un., 29 gennaio 2019, n. 2441; 19 dicembre 2018, nn. 32778, 32777, 32776, 32775 e 32774; 28 novembre 2018, nn. 30758, 30757; 27 novembre 2018, n. 30658), la situazione giuridica soggettiva dello straniero nei confronti del quale sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli artt. 2 Cost. e 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Essa non è pertanto degradabile a interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, in seno al relativo procedimento: all'autorità amministrativa è richiesto soltanto l'accertamento dei presupposti di fatto che danno luogo alla protezione umanitaria, nell'esercizio di mera discrezionalità tecnica, poiché il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate è riservato al legislatore. Il procedimento amministrativo è sì atto necessario, ma

perciò, la qualità di titolare di protezione che ne consegue non deriva dal provvedimento assunto in sede amministrativa o giurisdizionale, che non ha dunque valore costitutivo<sup>12</sup>.

Questo principio ha condotto la Corte di Giustizia UE<sup>13</sup> ad affermare, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, che la data determinante per valutare lo status di "minore" dell'interessato (ai fini dell'applicazione delle regole di favore previste per i minori titolari di protezione internazionale che facciano domanda di ricongiungimento familiare<sup>14</sup>) va individuata in quella di presentazione della domanda di protezione medesima: "Deve essere qualificato come «minore» [...] un cittadino di paesi terzi o un apolide che aveva un'età inferiore ai diciotto anni al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della sua domanda di asilo in tale Stato, ma che, nel corso della procedura di asilo, raggiunge la maggiore età e ottiene in seguito il riconoscimento dello status di rifugiato".

Se ne può quindi dedurre che, anche a livello procedurale, la minore età del richiedente asilo al momento della formalizzazione della domanda cristallizzi la disciplina applicabile, indipendentemente dall'eventuale raggiungimento della maggiore età nelle more della causa.

A ragionare diversamente, si ammetterebbero disparità di trattamento tra situazioni del tutto sovrapponibili, ma influenzate dalla speditezza del relativo procedimento di riconoscimento dell'asilo: "[...] Due rifugiati minori non accompagnati di pari età che hanno presentato nello stesso momento una domanda di protezione internazionale potrebbero [...] essere trattati diversamente a seconda della durata di trattamento di tali domande, sulla quale essi generalmente non hanno alcuna influenza e la quale, al di là della complessità delle situazioni in

---

pur sempre esprime, in base al modello generale, esercizio di attività vincolata, ricognitiva della sussistenza dei presupposti determinati dalla legge. [...] Tutte le protezioni sono [...] ascrivibili all'area dei diritti fondamentali, sia quelle maggiori (ossia il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria), sia quella, residuale e temporanea, per ragioni umanitarie (in termini, tra varie, Cass., sez. un., 12 dicembre 2018, n. 32177 e 11 dicembre 2018, nn. 32045 e 32044). E tutte le protezioni, compresa quella umanitaria, sono espressione del diritto di asilo costituzionale".

<sup>12</sup> CGUE, Grande Sezione, 14 maggio 2019, cause C-391/16, C-77/17 e C-78/18, punto 92.

<sup>13</sup> CGUE, Seconda Sezione, sentenza del 12.4.2018, causa C-550/16 (<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=214042&doclang=it>).

<sup>14</sup> Art. 10, par. 3, lett. a), direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare, e, per quanto riguarda la trasposizione della disciplina nell'ordinamento italiano, art. 29 *bis*, d.lgs. 286/98, secondo i quali "se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso e il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado", in assenza quindi di ulteriori condizioni limitative del diritto.

questione, può dipendere sia dal carico di lavoro delle autorità competenti sia dalle scelte politiche effettuate dagli Stati membri per quanto concerne l'organico messo a disposizione di tali autorità e i casi da trattare con priorità. Inoltre, [...] la durata di una procedura di asilo può essere considerevole e, segnatamente in periodi di grande affluenza di richiedenti protezione internazionale, i termini appositamente previsti dal diritto dell'Unione sono spesso superati [...]”<sup>15</sup>.

In ambito giurisdizionale, la prima conseguenza dell'applicazione del principio menzionato andrebbe individuata nell'esame prioritario dei ricorsi presentati da neomaggiorenni, minorenni al momento della formalizzazione della domanda di protezione, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. b), d.lgs. 25/08, con conseguente anticipazione della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.

## **2. Tecniche di intervista e specifici accorgimenti nell'audizione di richiedenti asilo minorenni**

I richiedenti asilo minorenni sono “persone vulnerabili”<sup>16</sup>, con esigenze specifiche di cui è necessario tener conto in tutte le fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, dell'accoglienza e della loro integrazione in Italia<sup>17</sup>. Il superiore interesse del fanciullo<sup>18</sup> è il principio cardine che farà da guida a tutti gli operatori che entrino in contatto con minori (in particolare MSNA), incluse le autorità responsabili della valutazione delle domande di protezione internazionale avanzate da richiedenti minorenni.

Nel percorso valutativo di tali istanze, momento centrale della fase istruttoria è rappresentato dal colloquio personale con il richiedente minorenne. Il diritto del minore ad esprimere le proprie opinioni e a partecipare in modo significativo in qualunque procedimento amministrativo o giudiziale che lo/a riguardi, affermato dall'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è, infatti, come sottolineato dall'UNHCR nelle *Linee Guida* relative alle richieste di asilo presentate da minori, un principio fondamentale anche nel contesto delle procedure di asilo. Il racconto delle esperienze direttamente o indirettamente vissute da bambini/e o ragazzi/e, o dai loro familiari, è essenziale per l'identificazione dei loro bisogni di protezione e in molti casi

---

<sup>15</sup> CGUE, sentenza del 12.4.2018, causa C-550/16, cit., § 56 e 57.

<sup>16</sup> Cfr. Art. 17, d.lgs. 142/2015.

<sup>17</sup> In tal senso, cfr. Artt. 24 e 25, Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=IT>.

<sup>18</sup> Cfr. Art. 3, Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, <https://www.datocms-assets.com/30196/1602520031-convenzione-diritti-infanzia.pdf>

potrebbe essere l'unica fonte di tali informazioni<sup>19</sup>. Al fine di garantire a un bambino o a un ragazzo la possibilità effettiva di condividere le proprie esperienze e di esprimere liberamente i propri bisogni, al tempo stesso tutelando la sua integrità fisica e psichica, è fondamentale predisporre ambienti e procedure “a misura di minore”<sup>20</sup>.

L'ordinamento italiano prevede garanzie procedurali specifiche, nell'ambito della procedura amministrativa di prima istanza, per l'esame di domande presentate da richiedenti asilo minorenni e, in particolare: l'esame prioritario della domanda, l'affidamento del colloquio a un funzionario istruttore con specifica formazione, la presenza al colloquio personale del genitore che esercita la responsabilità genitoriale (nel caso di minori accompagnati) o del tutore (nel caso di MSNA), la presenza di specifico personale di supporto, “se la Commissione lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore”<sup>21</sup>. Le domande di protezione internazionale avanzate da minori sono, inoltre, escluse dall'applicazione delle procedure accelerate e dalle decisioni di manifesta infondatezza<sup>22</sup>. L'applicazione in concreto di tali garanzie deve fare i conti con circostanze oggettive e non sempre favorevoli, quali i tempi di nomina dei tutori, nel caso dei MSNA, l'arretrato degli Uffici Immigrazione in fase di registrazione della domanda e delle Commissioni Territoriali in fase di intervista e valutazione del caso individuale. D'altro canto, la crescente specializzazione e la costante formazione (anche in merito alle tecniche di intervista di richiedenti minorenni) dei funzionari istruttori delle Commissioni Territoriali costituiscono uno dei punti di forza delle riforme attuate tra 2017 e 2018 nel sistema di asilo italiano.

Particolarmente rilevanti – allo scopo di tutelare il minore e al tempo stesso consentire all'intervistatore di raccogliere informazioni utili per la corretta valutazione della domanda – sono una serie di accorgimenti che il funzionario istruttore in prima istanza o il giudice in sede di ricorso potranno seguire in sede di colloquio personale con un richiedente minorenni.

Il punto di partenza per una intervista a misura di minore, come sottolineato dall'UNHCR nei propri *Standard Procedurali per la Determinazione dello Status*

---

<sup>19</sup> UNHCR, *LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE n. 8: Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati*, p. 33, [https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Linee\\_guida\\_sulla\\_protezione\\_internazionale.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Linee_guida_sulla_protezione_internazionale.pdf).

<sup>20</sup> UNHCR, *ibidem*, p. 4.

<sup>21</sup> Cfr. Artt. 28 e 13 d.lgs. 25/2008.

<sup>22</sup> Cfr. Artt. 28bis e 28ter d.lgs. 25/2008.

*di Rifugiato sotto mandato*, è la creazione di un rapporto di fiducia tra l'intervistatore e il richiedente minorenn<sup>23</sup>. A tale scopo, ogni dettaglio sarà importante e in primo luogo, occorrerà concentrarsi nella creazione di un ambiente accogliente per il ragazzo. A seconda dell'età del richiedente, si potranno disporre nella stanza preposta all'audizione giocattoli, dolcetti, fogli da disegno, matite e colori. L'ambiente dovrà essere il più informale possibile e, se le condizioni logistiche lo consentono, la disposizione del tavolo e delle sedie dovrebbe essere circolare, evitando così di creare una situazione di confronto oppositivo. L'altezza delle sedie dovrebbe, inoltre, essere tale da evitare un dislivello troppo marcato tra richiedente ed intervistatore, che dovrebbe prestare attenzione anche all'abbigliamento, al tono della voce e al linguaggio del corpo.

L'intervistatore, specializzato e formato nelle tecniche di intervista per richiedenti minorenni, dovrà utilizzare un linguaggio adeguato all'età del minore durante tutto il corso dell'intervista, evitando, soprattutto con i ragazzi più piccoli, complesse astrazioni e ancorandosi il più possibile a esempi concreti e familiari al bambino/ragazzo (es: ambiente scolastico o sportivo, giochi, realtà del villaggio, della chiesa, della famiglia, etc.). A tale scopo, per calibrare al meglio le modalità di comunicazione, sarà importante porre al bambino/ragazzo alcune domande iniziali, prima di entrare nel vivo dell'intervista, per poterne valutare la maturità ed eventualmente gli interessi e trovare un punto di incontro.

Il ragazzo dovrà essere informato dello scopo dell'intervista e su come si svolgerà: tali concetti, così come l'importanza di dire la verità e fornire quante più informazioni possibile, dovranno essere spiegati in modo da essere a lui comprensibili. Sarà importante rassicurare il minore che se non comprende una domanda potrà chiedere di ripeterla per quante volte sarà necessario e se non conosce una risposta basterà dirlo, nonché condividere informazioni sul diritto alla privacy e alla riservatezza, che consente di esprimere le proprie opinioni senza coercizione, costrizione o paura di ritorsioni. Soprattutto nel caso di bambini più piccoli, sarà utile confermare la comprensione attraverso domande di verifica e introdurre ulteriori dettagli, ove necessario, sempre in forma dialogica. I tempi dell'intervista dovranno essere adeguati all'età del richiedente e frequenti pause, con la possibilità per il ragazzo di alzarsi ed eventualmente prendere un po' d'aria o concentrarsi su attività che lo distraggano e tranquillizzino, dovranno essere organizzate laddove necessario.

A seconda dell'età del richiedente, del suo sviluppo mentale ed emotivo, o nel caso di particolari traumi ai quali sia sopravvissuto, sarà opportuno ricorrere

---

<sup>23</sup> UNHCR, "Procedural Standards for Refugee Status Determination under UNHCR's mandate", Agosto 2020, <https://www.refworld.org/docid/5e870b254.html> pp. 75 ss.

a modalità di comunicazione alternative a quella verbale: il disegno potrà essere un prezioso alleato per arrivare a ricostruire eventi, soprattutto se traumatici, così come la recita di determinate situazioni o l'utilizzo di pupazzi (anche tipo Lego) sarà utile per comprendere rapporti familiari o descrivere, senza usare le parole, situazioni di pericolo (si veda sul punto il par. *sub* 3).

Se e nel momento in cui lo si riterrà possibile, si potrà procedere a porre domande al minore anche su elementi centrali relativi agli eventi vissuti e al motivo per cui richiede protezione internazionale. Nel porre le domande e nel valutare le risposte, sarà fondamentale avere sempre presente il livello di sviluppo emotivo, mentale e intellettuale del minore al momento dell'intervista, ma anche al momento in cui ha vissuto gli eventi riportati. Occorrerà considerare l'impatto emotivo che gli eventi narrati possono aver avuto sul minore e sulla sua capacità di ricordarli e di riferli. Inoltre, sarà necessario considerare sempre come il minore possa avere una conoscenza limitata della situazione del suo Paese di origine e sull'impatto che questa possa avere sulla sua richiesta di protezione internazionale.

Quando il bambino/ragazzo si mostra riluttante a parlare di specifici temi o avvenimenti, è opportuno cambiare argomento o fare una pausa. In molti casi, non sarà comunque possibile approfondire talune questioni e sarà, piuttosto, necessario acquisire informazioni utili per addivenire a una decisione sul suo caso attraverso altre fonti, come le *Country of Origin Information* (COI), le dichiarazioni di altri familiari, relazioni mediche o psicologiche del personale che assiste il minore.

Benché, come sopra ricordato, intervistare il minore richiedente protezione internazionale rappresenti una forma di tutela del suo diritto ad esprimersi liberamente e a partecipare nei procedimenti amministrativi e giudiziari che lo riguardano, potranno esserci delle situazioni in cui sarà necessario valutare attentamente l'opportunità di procedere all'audizione personale. A seconda delle circostanze personali del minore, del suo livello di sviluppo emotivo, di eventuali traumi a cui sia sopravvissuto, potrebbe infatti essere nel suo superiore interesse non essere intervistato, per evitare di rivivere situazioni traumatiche o di essere esposto ad una situazione di disagio e pressione non necessaria. In tali casi, si dovrà procedere ad una valutazione del superiore interesse del minore (Best Interest Assessment)<sup>24</sup>, per soppesare i vari interessi in gioco e addivenire alla soluzione per lui più tutelante. Qualora la decisione dovesse andare nella dire-

---

<sup>24</sup> UNHCR, "2021 UNHCR Best Interests Procedure Guidelines: Assessing and Determining the Best Interests of the Child", Refworld | 2021 UNHCR Best Interests Procedure Guidelines: Assessing and Determining the Best Interests of the Child.

zione di omettere l'audizione personale, informazioni sulla situazione del minore potranno essere raccolte da fonti diverse dall'audizione stessa.

### **3. Quando le dichiarazioni non rappresentano l'elemento principale di valutazione. Riflessioni a partire da un caso concreto**

“[...] Domanda: Hai mai avuto documenti di identità rilasciati dal tuo paese (carta di identità, certificato di nascita, passaporto...)?

Risposta: non avevo nessun documento; non so nemmeno se sono stato registrato alla nascita e dunque se esiste un mio certificato di nascita.

Domanda: Ci sono altri Paesi di cui hai la cittadinanza o con i quali hai legami personali o familiari?

Risposta: no. Entrambi i miei genitori sono ivoriani.

Domanda: hai avuto modo di frequentare la scuola? Se sì, parlami del tuo livello di istruzione...

Risposta: no, non ho mai fatto la scuola, neanche quella coranica

Domanda: hai avuto modo di lavorare nel tuo Paese? Se sì, parlami delle tue esperienze lavorative ...

Risposta: no, non ho mai lavorato.

Domanda: parlami della tua famiglia

Risposta: non ho mai conosciuto mio padre; non so se ad oggi mia mamma è ancora viva; non ho altri fratelli o sorelle anche perché mia mamma era pazza. Sono cresciuto con mia mamma e la sorella minore di mia mamma, con i suoi figli, un maschio e una femmina. Io ero più grande dei miei cugini. Non ho mai conosciuto altri parenti oltre a mia zia e ai miei cugini.

Domanda: mantieni attualmente contatti con i tuoi familiari o con altri amici e conoscenti nel tuo Paese?

Risposta: no, non sono in contatto con nessuno.

Domanda: appartieni ad un gruppo etnico, tribù? clan o casta in particolare?

Risposta: sono maoka

Domanda: a parte la lingua in cui stiamo parlando, parli altre lingue?

Risposta: parlo maoka, un po' di francese ma non me la cavo bene e ora sto imparando l'italiano.

Domanda: hai una religione?

Risposta: sono musulmano.

Domanda: adesso ti chiederò di parlarmi liberamente delle ragioni che ti hanno costretto a lasciare il tuo Paese, cercherò di non interromperti salvo che non sia necessario per comprendere bene il racconto. Per quale motivo hai lasciato il tuo Paese di origine?

Risposta: io vivevo a [...] e la mia famiglia non aveva niente. Mio papà è mancato e

mia mamma era pazza. Io soffrivo al petto: quando respiro ho difficoltà a inspirare ...Io non uscivo spesso di casa perché quando uscivo la gente mi derideva per via di mia mamma e poi anche perché non stavo bene a causa delle mie difficoltà a respirare. Mi davano da mangiare il latte delle mucche: me ne davano un po' al mattino e dovevo avanzarne un po' se volevo mangiare anche per pranzo. Alla sera mangiavo invece un po' di attieke, che sarebbe un tipo di couscous a base di manioca. Nessuno veniva mai a trovarci finché un giorno è arrivato un uomo, che ha detto di essere un parente di mia mamma. Mi ha detto di andare con lui visto che mia madre non stava bene e che neanche io stavo bene e anche che mio papà era morto, che lui poteva occuparsi di me. Io non volevo andare con lui ma quell'uomo mi ha preso di forza e mi ha caricato sulla sua moto: mi ha fatto salire davanti a lui sul motorino. Mi ha portato fino alla frontiera con il Mali. Arrivati lì abbiamo preso un taxi collettivo per entrare in Mali: siamo arrivati da un tizio che non conoscevo. Siamo rimasti per un po' con lui e lui mi dava qualche medicinale di quelle dei bianchi [l'interprete chiarisce che si riferisce a delle medicine "occidentali" e non alle medicine tradizionali] per i miei problemi al petto. Un giorno poi con quell'uomo che mi aveva portato via abbiamo preso un'auto per andare in Algeria. Mi ha messo in una piccola casa che era come un garage.

Domanda: scusa se ti interrompo: ricordi il nome di quest'uomo che ti ha portato via da casa tua?

Risposta: non l'ho mai saputo il suo nome; come ho detto prima che arrivasse quel giorno non l'avevo mai visto e anche dopo io non pensavo mai a lui ma solo a mia mamma.

Domanda: Ok, continua pure.

Risposta: Mi ha lasciato in quel garage e ogni due-tre giorni mi veniva a trovare. In quel posto c'era tanta altra gente e un giorno la polizia è arrivata a prenderci. Io ancora non stavo bene. Ci hanno portato tutti nel deserto. Da quel momento ho perso di vista il tizio che mi aveva parlato via dalla Costa d'Avorio. La gente con cui ero nel deserto mi aiutava perché io non stavo bene. Abbiamo camminato nel deserto fino ad arrivare in Libia. I libici ci hanno catturato e ci hanno messo in carcere. Siamo rimasti lì dentro molto tempo. Quando ti chiedono perché sei venuto attraversando il deserto se la risposta che gli dai non li soddisfa loro ti picchiano [il richiedente si scurisce in viso e resta qualche secondo in silenzio, tenendo gli occhi bassi]. Quando hanno chiesto a me la mia storia io l'ho raccontata. Due persone sono arrivate a prendere tre prigionieri, tra cui c'ero anche io. Ci hanno portato nelle loro case [il richiedente resta ancora in silenzio non riuscendo ad andare avanti]

Domanda: se non te la senti non è necessario descrivermi questi episodi. Puoi continuare semplicemente descrivendomi come sei uscito dalla prigionia.

Risposta: siamo rimasti un po' di tempo in quella casa. Ci hanno picchiato molto forte e uno di noi 3 è morto. Poi noi due rimasti siamo stati portati verso il mare dove poi ci siamo imbarcati: abbiamo passato una notte lì e poi l'indomani ci hanno fatto salire sul gommone.

Domanda: adesso ti farò alcune domande per chiarire o approfondire alcuni aspetti della storia che hai raccontato. Prima di tutto: ricordi in quale data o periodo o in ogni caso quanto tempo fa hai lasciato la Costa d'Avorio?

Risposta: non sono in grado di dirtelo, io pensavo tanto a mia madre.

Domanda: sapresti dirmi quanto tempo hai passato in viaggio con quell'uomo che ti ha portato via? Anche solo per capire se si è trattato di giorni, settimane o mesi?

Risposta: non ho idea. Se ti dessi una risposta mentirei.

Domanda: Ok, allora vorrei ora che mi spiegassi meglio la vita che hai fatto con la tua famiglia a [...]. Mi hai detto che tua mamma era pazza: riesci a spiegarmi meglio cosa intendi?

Risposta: mia mamma andava in giro senza vestiti e non stava mai ferma, si muoveva sempre: la gente del villaggio la derideva.

Domanda: che cosa dicevano o facevano in particolare gli altri abitanti del villaggio nei confronti di tua mamma?

Risposta: ridevano di lei, i bambini la inseguivano applaudendo e gridando "Pazza! Pazza!". A volte qualche bambino le lanciava delle pietre. O la scimmiettavano.

Domanda: e invece gli adulti come si comportavano con lei?

Risposta: gli adulti ridevano anche loro assistendo alle scene dei bambini che ridevano dietro a mia madre.

Domanda: mi hai raccontato prima che uscivi poco di casa perché prendevano in giro anche te a causa di tua mamma: mi spieghi meglio chi e in che modo ti prendevano in giro?

Risposta: mi deridevano e trattavano me come trattavano mia madre.

[...]

Domanda: ho dimenticato prima di chiederti una cosa quindi farei un momento un passo indietro: quell'uomo che ti ha portato via da casa ti ha mai detto dove stavate andando o cosa andavate a fare?

Risposta: no, non mi ha mai detto né dove stavamo andando né a fare cosa. Io lo seguivo soltanto.

Domanda: avete mai parlato di qualcosa con quest'uomo?

Risposta: no, io non gli ho mai fatto domande e non parlavamo; io stavo solo con lui.

Domanda: mi hai descritto i motivi che ti hanno portato ad andare via dal tuo Paese. Ora vorrei che mi indicassi tutte le difficoltà che potresti affrontare in caso di rientro.

Risposta: non so se quell'uomo che mi ha portato via sta ancora lì e mi cerca ancora. Non so se mia madre vive ancora oppure no. Non ho idea nemmeno se la casa dove vivevo c'è ancora oppure no. Non so cosa mi succederà se tornassi indietro.

Domanda: se ripensi alla vita che facevi in Costa d'Avorio come ti senti?

Risposta: quando penso a quello che ho vissuto in Costa d'Avorio io non riesco a dormire. Penso a mia madre, non so se è ancora in vita oppure no. Sono preoccupato per lei perché non so che fine abbia fatto.

Domanda: nei tuoi confronti tua mamma come si comportava?

Risposta: quando io la vedevo andare in giro senza vestiti e anche io ero malmesso,

perché vestivo di stracci, io provavo pena per lei e mi sentivo impotente a non poterla aiutare. Mia mamma era consapevole che io fossi suo figlio ma non era tanto in grado di prendersi cura di me per esempio non ricordo che abbia mai preparato da mangiare o che mi abbia mai lavato e vestito: non riusciva a vestirsi lei, figurati se riusciva a vestire me”.

Quello appena riportato è un estratto dall’audizione personale di F.M., minore proveniente dalla Costa D’Avorio, tenutasi in data 17.4.2019, quando il richiedente asilo aveva circa sedici anni<sup>25</sup>.

Al di là del contesto familiare e sociale in cui il ragazzo è cresciuto, ricostruito in modo piuttosto circostanziato, diversi sono i passaggi del racconto connotati da genericità e confusione, anche rispetto a temi importanti come le ragioni alla base dell’espatrio: così, ad esempio, nella descrizione dell’uomo che lo ha rapito, conducendolo con sé in Algeria per motivi di cui il richiedente mostra di non essere a conoscenza; altrettanto confusi risultano le date e i tempi in cui si sono verificati gli avvenimenti che ne hanno scandito il viaggio, così come i luoghi attraversati; altrettanto imprecisi sono i riferimenti ai problemi di salute sofferti, descritti come una sorta di disturbo nel respirare o di oppressione al petto, insorti quando era ancora molto piccolo.

Tuttavia, “non si può pretendere che i racconti dei minori siano come quelli degli adulti. I minori potrebbero avere difficoltà nell’articolare il loro timore per una serie di ragioni, tra cui i traumi subiti, gli ordini dei genitori, la mancanza di istruzione, la paura delle autorità statali o delle persone in una posizione di potere, l’uso di dichiarazioni preconfezionate da parte di trafficanti o la paura di ritorsioni. Potrebbero anche essere troppo giovani o immaturi per valutare l’importanza delle informazioni o per interpretare ciò che hanno visto o vissuto in modo facilmente comprensibile a un adulto. Alcuni minori potrebbero omettere o alterare informazioni vitali o non essere in grado di distinguere la fantasia dalla realtà. Potrebbero avere difficoltà nel parlare di nozioni astratte, come il tempo o la distanza. Pertanto, ciò che potrebbe costituire una bugia nel caso di un adulto potrebbe non esserlo nel caso di un minore. È quindi essenziale che gli esaminatori abbiano una formazione e una competenza adeguate a valutare accuratamente l’affidabilità e il significato del racconto del minore”<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> L’età anagrafica del minore veniva stabilita in via convenzionale attraverso la procedura di cui agli artt. 19, commi 4 e ss., d.lgs. 142/2015. Lo stesso, infatti, oltre a non essere in possesso di alcuna documentazione, non era in grado di ricostruire la propria data di nascita, né, come emerso dallo stralcio del verbale riportato, aveva mantenuto contatti con i familiari rimasti nel Paese d’origine.

<sup>26</sup> UNHCR, Linee Guida richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati (n. 8), 22.12.2009,

Il brano citato evidenzia poi la completa assenza di istruzione del richiedente asilo, giunto in Italia analfabeta, ignaro anche della propria data di nascita: si tratta di un aspetto che incide profondamente sulle capacità mnemoniche ed espositive e che, dunque, va attentamente ponderato al momento di valutare la complessiva attendibilità della narrazione. La lingua scritta gioca un ruolo fondamentale non solo nella trasmissione di idee e informazioni, ma nella percezione della realtà di ciascun individuo: l'incapacità di leggere e scrivere provoca una sensibile diminuzione della facoltà di comprendere la realtà circostante, nonché un deficit nell'abilità di ordinare le informazioni apprese esponendole in modo logico e coerente<sup>27</sup>. Diversi studi hanno dimostrato un sostanziale divario di potenziale mnemonico e cognitivo fra persone alfabetizzate ed analfabeti, per i quali i processi di memorizzazione e apprendimento risultano significativamente compromessi<sup>28</sup>.

Il funzionario istruttore, che per legge deve avere una specifica formazione<sup>29</sup>, mostra di essere consapevole delle inevitabili lacune che una narrazione può avere in una situazione come quella descritta, relativa ad un minore illetterato e con alle spalle una storia di grave deprivazione affettiva e sociale, alla quale vanno aggiunti gli ulteriori traumi subiti durante il percorso migratorio. Questi ultimi vengono esplicitati solo in minima parte dal richiedente, ma l'intervistatore ne registra compiutamente il linguaggio non verbale (l'espressione del volto, il silenzio, l'evitamento dello sguardo dell'interlocutore), attribuendo all'aspetto emozionale pari dignità indiziaria.

A ciò si aggiunga che, tra gli elementi di valutazione acquisiti, la Commissione aveva a disposizione una relazione redatta dallo psichiatra che aveva in cura il minore e un disegno di quest'ultimo, che raffigurava sé stesso, sua madre e la loro casa nel villaggio d'origine.

---

<chrome-extension://efaidnbnmnibpcajpcgiclfndmkaj/https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Linee\_guida\_sulla\_protezione\_internazionale.pdf>.

<sup>27</sup> A. ARDILA, P.H. BERTOLUCCI, L. W. BRAGA, A. CASTRO-CALDAS, T. JUDD, M.H. KOSMIDIS, E. MATUTE, R. NITRINI, F. OSTROSKY-SOLIS, M. ROSSELLI, *Illiteracy: The Neuropsychology of Cognition Without Reading*, Archives of Clinical Neuropsychology, Volume 25, Issue 8, December 2010, pagg. 689-712, <http://acn.oxfordjournals.org/content/25/8/689.short>: "Learning to read reinforces and modifies certain fundamental abilities, such as verbal and visual memory, phonological awareness, and visuospatial and visuomotor skills. Functional imaging studies are now demonstrating that literacy and education influence the pathways used by the brain for problem-solving".

<sup>28</sup> V. FOLIA, M.H. KOSMIDIS, *Assessment of memory skills in illiterates: strategy differences or test artifact?*, 2003, <<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13680421>>; M.H. KOSMIDIS, M. ZAFIRI, N. POLITIMO, *Literacy versus formal schooling: influence on working memory*, 2011, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21810857>.

<sup>29</sup> Art. 13, comma 3, d.lgs. 25/08.



Il minore si ritrae sulla soglia di ingresso della capanna: quasi informe, appena abbozzato, privo degli elementi del volto e minuscolo rispetto a tutti gli altri soggetti rappresentati, impiegando tratti propri di un bambino della scuola d'infanzia più che di un sedicenne. Eppure, la madre non viene raffigurata con analoghe modalità: i tratti somatici sono visibili, così come l'espressione al contempo inquieta ed inquietante e l'abbigliamento trascurato.

Il quadro di deprivazione e isolamento risultante dalle dichiarazioni trova quindi piena conferma nella rappresentazione grafica della sua condizione nel Paese di origine.

La relazione psichiatrica arricchiva di ulteriori significati i vuoti di memoria del richiedente e la confusione nella ricostruzione della propria storia personale: "Sul piano emozionale, dei sentimenti, ci ha [...] guidati il linguaggio non verbale, cioè l'osservazione attenta del modo di occupare lo spazio, della postura del corpo durante i colloqui, della direzione e stabilità dello sguardo, della mimica facciale, della frequenza del respiro, dei movimenti involontari, del tono della voce, dei tempi di latenza nel dare le risposte. Abbiamo appreso più informazioni cliniche da questo tipo di comunicazione, più primitivo e più essenziale, che non dal colloquio in

sé. Il paziente è triste, a volte molto triste, è molto timido, è chiuso in sé stesso, stenta a fidarsi, si vergogna, si spaventa, si confonde, si nasconde. Abbiamo a lungo girato intorno ad una area buia della sua memoria, particolarmente lacunosa, con grosse zone di apparente amnesia, sempre difficile da avvicinare. Quando nel nostro domandare andavamo troppo avanti lui diventava ansioso, ansimante, stentato, quasi piangente. Dovevamo fermarci. Si parla di blocco traumatico. Si fa diagnosi di Disturbo Post Traumatico da Stress. Si intuisce che qualcosa di grave è accaduto, ma mai ci si arriva. C'è voluto il mediatore in lingua madre... In Libia, durante il periodo di carcerazione, è stato prelevato, con altri due ragazzini come lui, da uomini in divisa, che li hanno violati, abusati, sodomizzati. E uno dei ragazzi è rimasto ucciso. Quando ha detto queste cose, lo stesso mediatore non aveva parole per dirlo. Alla fine, con grande imbarazzo, ci ha detto "glielo hanno messo dietro". Dopo questa seduta va meglio. Anche perché finalmente abbiamo saputo su cosa lavorare. Rischia di non potersi mai più sentire un uomo. È stato sporcato dentro di sé da qualcosa di vergognoso che non può essere detto senza venire deriso e umiliato... Stiamo lavorando sulla sua autostima, sul senso di colpa... Questo lavoro è importantissimo e non deve essere interrotto".

È importante sottolineare come il funzionario istruttore abbia correttamente deciso di fermarsi di fronte alle resistenze mostrate dal minore nel raccontare quanto accaduto in Libia, preferendo descriverne lo stato emotivo. D'altra parte, gli elementi raccolti attraverso tutte le fonti di prova disponibili, comprese le *Country of Origin Information* relative al fenomeno dei rapimenti di minori a scopo di tratta in Costa d'Avorio, erano già in sé sufficienti a giustificare il riconoscimento della protezione internazionale: "[...] Le dichiarazioni del richiedente riguardo la malattia mentale della madre e le forti discriminazioni subite dalla donna e da sé stesso in quanto figlio di una malata mentale risultano [...] sufficientemente circostanziate, anche se in generale scarse di dettagli specifici, alla luce della giovanissima età del richiedente all'epoca e attuale e del suo profilo di persona totalmente analfabeta cresciuto in un contesto di estrema povertà e deprivazione. [Risultano] incerti gli elementi relativi alle modalità di espatrio e al vissuto nel corso del viaggio che lo ha condotto in Italia e, pertanto, accettati con beneficio del dubbio in applicazione dei criteri di cui all'art. 3, co. 5, d.lgs. 251/2007, in specie della circostanza che il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare tali vicende e le sue dichiarazioni sono in generale coerenti e in linea con le informazioni disponibili sul paese di origine laddove riportano l'esistenza del fenomeno della tratta dei minori a fini dello sfruttamento sessuale o lavorativo [...]. Sebbene infatti le dichiarazioni del richiedente al riguardo risultano scarse e povere di dettagli, in particolare sulla scansione temporale degli eventi occorsi lungo il tragitto dalla Costa d'Avorio all'Italia, tale genericità va letta anche alla luce del profilo personale del richie-

dente [...]. Sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato...Pur non riuscendo il richiedente ad esprimere un timore soggettivo chiaro o definito si ritiene sussistente il rischio in caso di rimpatrio di tornare a subire gravi violazioni dei suoi diritti umani fondamentali in ragione della sua appartenenza al particolare gruppo sociale dei minori e più in particolare dei minori figli di donne con problemi di salute mentale, alla luce dell'attuale minore età del richiedente e delle persecuzioni già subite in passato, nel proprio paese e lungo il viaggio che lo ha condotto in Italia”.

Insistere nel volere ricostruire in termini minuziosi la vicenda personale del richiedente, a costo di rischiare una ritraumatizzazione e in assenza di qualsivoglia beneficio sul piano giuridico, costituisce di fatto un abuso della posizione dominante dell'autorità e si traduce in un'ingiustificata violenza di natura istituzionale.

Anche per questo, in presenza di situazioni particolarmente delicate come quella appena descritta, sarebbe fondamentale avvalersi di esperti, conformemente a quanto consentito dall'art. 8, comma 3 *bis*, d.lgs. 25/08: “Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporre i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda”. Tra le visite mediche menzionate non possono non rientrare, evidentemente, anche quelle psicologiche/psichiatriche, che pure possono raggiungere il medesimo obiettivo di accertare traumi e abusi subiti dai richiedenti.

Peraltro, tale disposizione può trovare applicazione anche in ambito giurisdizionale, potendo il Tribunale acquisire eventuale documentazione sanitaria (o di qualunque altro genere) in possesso del ricorrente, ma avendo altresì la facoltà di disporre consulenze tecniche d'ufficio, che potrebbero rivelarsi particolarmente rilevanti ai fini della decisione: “La ricostruzione delle massime di verosimiglianza non può evitare di avvalersi del dovere istruttorio del giudice, che dovrà raccogliere officiosamente informazioni e dotarsi di competenze specialistiche per attingere al bagaglio di esperienze e contesti tipici delle realtà dei Paesi di origine”<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> M. ACIERNO (a cura di), *Il diritto alla protezione internazionale e l'impegno della giurisdizione*, gli speciali di *Questione Giustizia*, gennaio 2021, pag. 60 <[https://www.questionegiustizia.it/data/speciale/pdf/37/qg\\_speciale\\_2021-1.pdf](https://www.questionegiustizia.it/data/speciale/pdf/37/qg_speciale_2021-1.pdf)>.

#### **4. La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo minorenne. Un caso di studio con molte incertezze**

Dopo aver esaminato le garanzie procedurali previste e presentato alcuni accorgimenti pratici per l'intervista di richiedenti asilo minorenni, ci si è concentrati, nel paragrafo che precede, su un caso esemplare nel ribadire la rilevanza, al fine del completamento dell'istruttoria delle richieste di protezione internazionale avanzate da minori, di forme di comunicazione alternative al linguaggio e delle relazioni sanitarie e psicologiche.

Con il caso studio a seguire<sup>31</sup>, si intende portare l'attenzione del lettore su alcune possibili caratteristiche del procedimento di valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese da un richiedente minorenne, come spunto di riflessione e al fine di introdurre alcuni criteri guida in materia.

##### **i. Stralcio di intervista**

Mustapha è un ragazzo di 16 anni del Senegal.

Intervistatore: Buongiorno Mustapha adesso ti farò alcune domande relative alla tua famiglia e alla tua vita in Senegal, prima che tu partissi. Sei d'accordo?

Mustapha: Sì.

I: Dove sei nato?

M: Sono nato a Médiégué.

I: Hai sempre vissuto lì?

M: Sì, ho sempre vissuto lì fin quando sono partito.

I: Puoi dirmi dove si trova esattamente Médiégué?

M: So che si trova in Casamance.

I: Potresti darmi qualche dettaglio in più? Non riesco a trovare il nome di questo villaggio sulla mappa.

M: Si trova vicino a Sindiang. Sulla carta geografica, Médiégué sta proprio al centro di altri villaggi.

I: Sai quali sono i villaggi lì intorno?

M: C'è Sindiang, che è la provincia, e poi Bignona, il dipartimento. Non mi ricordo gli altri nomi.

I: Cosa si vede intorno a Médiégué?

M: Médiégué è un grande villaggio. C'è il terreno di calcio e a destra ci sono delle scuole private. Dall'altro lato c'è la scuola media.

I: Ci sono moschee o edifici pubblici importanti a Médiégué, come il municipio o l'università?

M: Non lo so.

---

<sup>31</sup> Ispirato ad una reale intervista, ma elaborato a fini didattici.

I: Quanti abitanti ha Médiégue?

M: Ci sono molte famiglie...

I: Puoi parlarmi della tua famiglia?

M: Ho i miei genitori, un fratello, una sorella e poi ci sono io.

I: Tu sei il più grande?

M: No, la sorella è la più grande e io sono il secondo.

I: Tuo fratello quanti anni ha?

M: Circa 12 anni.

I: Dove si trovano attualmente i tuoi familiari?

M: I miei genitori e mia sorella vivono a Médiégue, mentre mio fratello non so dove sia.

I: Sei andato a scuola?

M: Sì, per sei anni. So leggere e scrivere ma non benissimo.

I: Che cosa fanno i tuoi genitori?

M: Coltivano la terra. Anche mia sorella aiuta mia mamma nei campi e anch'io li aiutavo dopo la scuola.

I: Che cosa coltivano i tuoi familiari?

M: Arachidi, mais, miglio e riso.

I: Qual è la tua religione?

M: sono musulmano

I: Conosci il tuo gruppo etnico?

M: Sì, siamo Diola

I: Quale lingue parli?

M: Wolof, un po' di Francese ed un po' di Diola

I: Parli bene il Diola?

M: Sì, perché a casa parliamo Diola. A scuola invece ho imparato il Francese.

I: Adesso vorrei chiederti di raccontarmi le ragioni per cui hai lasciato il tuo Paese:

M: Gli adulti del villaggio dicevano che bisognava protestare contro i ribelli, volevano poter stare tranquilli e vivere sicuri. Infatti i ribelli venivano sempre nel nostro villaggio per prendere cose e bestiame. Una volta avevano anche messo un posto di blocco sulla strada principale, avevano fermato me e mio padre. Quando i ribelli hanno saputo che a Médiégue si stava organizzando una manifestazione contro di loro, sono arrivati nel villaggio, con le armi, per prendere i ragazzi come me e per spaventare la popolazione. La nostra casa era la prima che hanno incontrato. Sono entrati e hanno trovato mia madre, con mio fratello, che stavano in cucina. Volevano prendere mio fratello e mia madre si è messa a gridare. Allora, io sono uscito per vedere che cosa fosse successo. A quel punto hanno lasciato stare mio fratello, forse lui era troppo piccolo, hanno preso me, mi hanno legato mani e piedi e mi hanno buttato in una macchina. Insieme ad

altri ragazzi, ci hanno portato in un campo, che si trovava nella boscaglia, molto lontano dal villaggio. Ci davano poco da mangiare e robe crude.

Un giorno, uno dei ribelli è venuto da me e mi ha chiesto perché fossi lì, ero il più piccolo di tutti, e mi ha detto che mi avrebbe aiutato a scappare. Così, mi ha detto che quando suonava la campanella, dovevo uscire per primo in cortile e andare in una direzione diversa dagli altri e poi seguire il contorno dell'edificio, fino ad arrivare sul retro. Lì, c'era un albero, su cui sarei dovuto salire, per poi scavalcare il muro. Così ho fatto, ho scavalcato e mi sono messo a correre. Ho continuato a correre, ad andare avanti, e sono giunto fino a Sindiang. Da lì, ho chiamato mia zia, che è venuta a prendermi, mi ha portato a casa sua, e poi mi ha aiutato a lasciare il Paese. Avevo paura e non volevo tornare al villaggio.

I: Grazie del tuo racconto. Adesso ti farò alcune domande per comprendere meglio la tua situazione. Potresti spiegarmi chi sono i ribelli a cui hai fatto riferimento nel tuo racconto?

M: Il loro capo si chiama Salif Sadio.

I: Conosci qualcosa di più sul movimento dei ribelli?

M: Da parecchio tempo ci sono i ribelli. Lottano e si nascondono nella boscaglia. Il Presidente ha anche proposto loro di lasciare la ribellione e di lavorare insieme per il Paese. Sembrava che le cose andassero meglio quando io ero più piccolo, ma poi loro hanno rifiutato e stanno continuando a fare la ribellione.

I: Questo movimento di ribelli ha un nome?

M: Hanno preso il nome del capo e questo nome è stato dato al loro gruppo.

I: Potresti descrivermi meglio il campo in cui sei stato tenuto dai ribelli?

M: Ero rinchiuso in una stanza come questa, in muratura. Eravamo in otto lì dentro.

I: Ricordi qualcos'altro?

R: Lo stabile era fatto di cinque stanze e noi vivevamo in otto. Poi, c'erano le altre stanze. Ricordo che c'era un odore strano, l'odore che senti quando ci sono le mucche. La sera era molto buio.

I: Hai raccontato di esserti allontanato uscendo per primo in cortile, al suono della campanella. Potresti spiegarmi meglio come hai fatto?

M: Sono uscito velocemente, non appena ho sentito il primo rintocco della campanella. Sapevo di dover scappare e quindi mi ero svegliato molto presto. Sono uscito dalla stanza prima che gli altri ragazzi arrivassero nel cortile e in quel momento i ribelli erano tutti vicini all'ingresso principale del campo, dove facevano la guardia. Non mi ha visto nessuno.

I: Dopo che sei fuggito, i ribelli si saranno resi conto che non eri più al campo. Sai se ti hanno cercato?

M: Ai ragazzi piccoli come me i ribelli facevano raccogliere la legna e governare gli animali. Solo quelli più grandi li facevano addestrare con le armi. Non so se si sono accorti che sono scappato.

I: Quanti anni avevi quando ti è successo tutto questo?

M: Credo 13.

## ii. Stralcio di decisione della Commissione Territoriale:

CONSIDERATO che dall'analisi delle dichiarazioni rese dal richiedente e dall'esame delle fonti visionate, la Commissione ritiene:

- **credibili** gli elementi relativi alle circostanze personali e familiari del richiedente (composizione della famiglia, livello di studi, religione), alla nazionalità senegalese e all'etnia Diola, alla luce della lingua parlata e delle dichiarazioni rese, e pertanto accettati;

- **non credibili** gli elementi relativi alla provenienza dalla regione di Casamance, in quanto il richiedente non ha saputo descrivere in modo dettagliato e circostanziato l'area di origine: ha fornito informazioni scarse e confuse sul villaggio di Médiégue, non conosce i nomi dei villaggi circostanti, né il numero di abitanti.

**Tali elementi non sono pertanto accettati;**

- **non credibili** gli elementi relativi alla vicenda del rapimento da parte dei ribelli, la successiva prigionia e la fuga:

1. il richiedente non ha fornito sufficienti informazioni rispetto al gruppo dei ribelli che lo avrebbe prelevato, non sa riferirne il nome, né le vicende politiche che lo riguardano, se non in modo vago e generico;

2. il richiedente non ha saputo descrivere in modo dettagliato e circostanziato il luogo della propria prigionia;

3. appaiono inverosimili le circostanze della fuga: risulta illogico che il richiedente sia riuscito a mettersi in salvo senza richiamare l'attenzione dei ribelli che presidiavano il campo o degli altri ragazzi; appare, inoltre, del tutto inverosimile che un ragazzo di 13 anni sia riuscito ad arrivare a piedi fino alla città di Sindiang, quando egli stesso aveva dichiarato che il campo si trovava molto lontano dal proprio villaggio. In tal senso, le dichiarazioni del richiedente risultano contraddittorie.

**Tali elementi non sono pertanto accettati.**

Nel caso studio in questione, la Commissione Territoriale valuta come non credibili molti degli elementi materiali su cui si è concentrata l'intervista di un richiedente asilo Senegalese di 16 anni.

In particolare, non è ritenuta attendibile la provenienza dalla zona della Casamance, in quanto *il livello di dettaglio* delle risposte fornite dal richiedente su tale argomento non è giudicato sufficiente. Allo stesso modo, *non sufficientemente dettagliate* sono considerate le informazioni fornite relativamente al gruppo di ribelli da cui il ragazzo è stato prelevato o rispetto al luogo della propria prigionia.

Credibile è invece ritenuto il *profilo* del richiedente: e alla luce proprio di tale profilo si impongono alcune riflessioni.

Il richiedente, al momento dell'intervista, ha 16 anni, è andato a scuola per sei anni, dichiara di saper leggere e scrivere ma "non benissimo". È cresciuto in una famiglia dedita all'agricoltura, che aiutava nei campi dopo la scuola, e, infine, riferisce eventi avvenuti quando aveva 13 anni.

Si tratta di aspetti in termini di età, genere, religione, contesto familiare e culturale, eventuali traumi vissuti – come ribadito nei paragrafi che precedono – determinanti per le tecniche di intervista impiegabili, che a tali elementi dovranno adattarsi al fine di raccogliere al meglio informazioni utili alla decisione del caso individuale.

Come evidenziato nelle conclusioni della ricerca "The heart of the matter"<sup>32</sup>, anche rispetto alla valutazione di credibilità, e in particolare rispetto all'indicatore della "sufficienza di dettaglio", risulta "vitale" considerare il profilo del minore richiedente protezione internazionale. Infatti, la mancanza di dettaglio delle dichiarazioni di un richiedente non implica necessariamente che tali dichiarazioni non siano credibili, ma potrebbe essere un riflesso del livello di istruzione, del contesto culturale e dell'età del richiedente. Nel caso di studio, abbiamo davanti a noi un ragazzo giovane, poco scolarizzato, cresciuto in una famiglia che non gli ha dato opportunità di esposizione a parametri culturali diversi, mai uscito dal suo contesto prima di imbarcarsi nel viaggio che l'ha portato in Italia. Inoltre, i fatti che riferisce sono avvenuti almeno tre anni prima dell'intervista, quando il suo livello di sviluppo cognitivo ed emotivo era senz'altro inferiore.

Siamo certi che la conclusione a cui è giunta la Commissione Territoriale nel caso di studio sia corretta? Senza avere l'ambizione di dare una risposta univoca a questa domanda (la risposta sarà ovviamente diversa a seconda dei casi individuali, sui quali potranno raccogliersi nella realtà molte più informazioni rispetto al caso studio riportato), ciò che preme sottolineare è l'importanza della considerazione delle caratteristiche individuali del richiedente anche nel momento della valutazione della credibilità, e quindi dell'accertamento dei fatti materiali relativi alla sua domanda di protezione.

Un ulteriore spunto di riflessione è dato dalle considerazioni riportate nello stralcio della decisione in merito alla fuga di Moustapha: le circostanze della stessa appaiono *inverosimili*; risulta *illogico* che il richiedente sia riuscito a mettersi in salvo...; appare inoltre del tutto *inversosimile* che un ragazzo di 13 anni sia riuscito ad arrivare a piedi fino alla città di Sindiang.

---

<sup>32</sup> UNHCR & the European Refugee Fund of the European Commission, "The heart of the matter – Assessing credibility when children apply for asylum in the European Union", 2014, pp. 168 e ss., <https://www.refworld.org/docid/55014f434.html>.

Le considerazioni riportate in questo paragrafo fanno riferimento ad un unico indicatore di credibilità: quello della *plausibilità*. La pratica internazionale ha da tempo evidenziato come quest'ultimo sia, nel contesto della valutazione delle domande di protezione internazionale, l'indice dall'utilità più discutibile e quello che più si presta a considerazioni arbitrarie o puramente soggettive.

Lo studio "Beyond Proof" di UNHCR ha individuato, nelle pratiche statali osservate, diversi esempi di giudizi di implausibilità che risultavano basarsi su "assunti soggettivi, congetture speculative e percezioni personali", piuttosto che su deduzioni ricavabili da dati obiettivi, indipendenti ed affidabili<sup>33</sup>.

Il rischio connesso all'utilizzo di tale indicatore è quello che l'esaminatore, consapevolmente o meno, elevi a parametro per le valutazioni di plausibilità la propria esperienza personale o quelle di altre persone provenienti dal proprio stesso contesto geopolitico, sociale o culturale. Ciò contrasterebbe apertamente con il requisito normativo per il quale le domande di asilo devono essere valutate in modo individuale, obiettivo ed imparziale.

In considerazione di tali difficoltà, l'UNHCR applica la nozione di implausibilità in una accezione rigorosamente ristretta, ovvero nel senso di "affermazione di fatti o circostanze che sono scientificamente impossibili o estremamente improbabili secondo le leggi della fisica"<sup>34</sup>, limitando, pertanto, a casi del tutto eccezionali il ricorso a tale categoria concettuale quale indicatore affidabile di credibilità.

## 5. La rilevanza giuridica di atti specificamente diretti contro l'infanzia nella valutazione delle domande di richiedenti asilo diventati maggiorenni

I racconti di richiedenti asilo caratterizzati da episodi di violenza, abuso o sfruttamento subiti da minorenni nel Paese d'origine sono piuttosto frequenti. A questo proposito, l'art. 7, comma 2, lett. f), d.lgs. 251/07, prevede che tra gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato vanno considerati anche quelli "specificamente diretti [...] contro l'infanzia".

Tra questi possono senz'altro ricomprendersi le violazioni dei diritti individuati nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (Convention on the Rights of the Child – CRC) approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novem-

<sup>33</sup> UNHCR, *"Beyond proof – Credibility Assessment in EU Asylum Systems"*, 2013, p. 181, <https://www.unhcr.org/protection/operations/51a8a08a9/full-report-beyond-proof-credibility-assessment-eu-asylum-systems.html>.

<sup>34</sup> UNHCR, *Summary of Deliberations on Credibility Assessment in Asylum Procedures*, Expert Roundtable, 15 gennaio 2015, par. 40, <http://www.refworld.org/docid/554c9aba4.html>.

bre 1989, tra i quali: il diritto a non essere separati dai genitori (art. 9); la protezione da ogni forma di violenza fisica o mentale, di abuso, di abbandono o negligenza e di sfruttamento (art. 19); la protezione da pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute (art. 24); un livello di vita sufficiente a consentirne lo sviluppo (art. 27); il diritto a non essere detenuti o imprigionati se non quale misura assolutamente eccezionale (art. 37); la protezione dall'arruolamento minorile (art. 38).

Inoltre, in base all'art. 6, gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, profilo certamente compromesso in caso di maltrattamenti prolungati o di violenza domestica: "La violenza domestica può altresì rientrare nell'ambito della tortura e di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti"<sup>35</sup>. Affinché essa costituisca persecuzione, è necessario il raggiungimento di un livello minimo di gravità; nel valutare la gravità del danno vanno presi in considerazione una serie di fattori quali la frequenza, gli schemi, la durata e l'impatto sul minore, l'età del minore e la sua dipendenza dall'autore della violenza, nonché gli effetti a lungo termine sul suo sviluppo psico-fisico e sul suo benessere"<sup>36</sup>.

In generale, il livello di gravità degli atti che potrebbero assurgere a persecuzione deve essere valutato tenendo conto delle caratteristiche personali del minore: "Oltre all'età, altre caratteristiche legate all'identità ed alla situazione socio-economica del minore, come il contesto familiare, la classe, la casta, la salute, l'istruzione e il livello di reddito, possono aumentare il rischio di danno, influenzare il tipo di comportamento persecutorio inflitto al minore ed esacerbare gli effetti del danno sullo stesso"<sup>37</sup>.

Il rischio di esposizione a violazioni di diritti umani cresce inoltre in mancanza di opportunità educative, "per esempio, i minori che vivono in condizioni di estrema povertà e non conducono una vita sana sono particolarmente esposti al lavoro forzato e ad altre forme di sfruttamento. Inoltre, esiste una correlazione diretta tra i livelli di scolarizzazione primaria per le ragazze e significative riduzioni dei matrimoni precoci"<sup>38</sup>.

E ancora, i minori abbandonati o comunque privi di cure parentali, affidati ad istituti o scuole coraniche, sono maggiormente esposti al pericolo di abusi

---

<sup>35</sup> CRC, Commento Generale N. 8 op. cit., par. 12; Consiglio dei Diritti Umani, Rapporto del Relatore Speciale sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, A/HRC/7/3, 15 gennaio 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47c2c5452.html>, par. 45-49.

<sup>36</sup> UNHCR, Linee Guida richieste di asilo di minori, par. 33.

<sup>37</sup> *Ibidem*, par. 12.

<sup>38</sup> Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali (di seguito "CESCR"), Commento generale N. 11: Piani di azione per l'educazione primaria (Art. 14 del Patto), E/1992/23, 10 maggio 1999, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4538838c0.html>, par. 4.

e sfruttamento sessuali, di reclutamento e impiego in una forza o gruppo armati o in una banda criminale; i minori disabili possono essere privati delle cure mediche specialistiche o di routine ed essere ostracizzati dalla famiglia o dalla comunità, così come gravi discriminazioni possono derivare ai minori che vivono situazioni familiari considerate non convenzionali, ad esempio, per essere nati al di fuori dal matrimonio o in violazione di prassi familiari coercitive<sup>39</sup>; ragazze in stato di gravidanza possono essere rifiutate dal contesto di appartenenza e diventare vittime di molestie, violenze, prostituzione forzata o altri lavori umilianti<sup>40</sup>.

In tali ambiti “la soglia della persecuzione, in ragione della vulnerabilità del minore, è più bassa in base alla normativa vigente”<sup>41</sup> e “i minori tendono a soffrire di più quando esposti a situazioni ostili, a credere a minacce improbabili o a essere emotivamente colpiti da circostanze a loro poco familiari. Ricordi di eventi traumatici possono permanere in loro esponendoli ad un maggiore rischio di danni futuri”<sup>42</sup>.

Gli atti di persecuzione “specificamente diretti contro l’infanzia” possono qualificare una domanda ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato non solo se legati a motivi di “razza”, “religione”, “nazionalità” o “opinioni politiche”, bensì più spesso perché ricollegabili ad “un particolare gruppo sociale” ex art. 8, comma 1, lett. d), d.lgs. 251/07: quello dei minori, per l’appunto. A questo proposito, va sottolineato come “nonostante l’età non sia, in termini stretti, né innata né permanente in quanto cambia continuamente, essere un minore è a tutti gli effetti una caratteristica immutabile in un qualsiasi momento. Un minore chiaramente non può dissociare sé stesso dalla propria età per evitare la persecuzione temuta. Il fatto che un giorno crescerà è irrilevante per la configurabilità del determinato gruppo sociale, in quanto questa si basa sui fatti così come presentati nella domanda di asilo. Essere un minore è direttamente rilevante per la propria identità, sia agli occhi della società sia dal punto di vista del singolo minore”<sup>43</sup>.

---

<sup>39</sup> UNHCR, Linee Guida richieste di asilo di minori, par. 12.

<sup>40</sup> UNHCR, Linee-guida in materia di protezione internazionale N. 1: La persecuzione legata al genere, ai sensi dell’Art. 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, 7 Maggio 2002 (di seguito “UNHCR, Linee-guida sulla persecuzione di genere”), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html>, par. 18.

<sup>41</sup> Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, provvedimento del 13.2.2019, relativo ad un cittadino del Senegal neomaggiorenne.

<sup>42</sup> UNHCR, Linee Guida richieste di asilo di minori, par. 16.

<sup>43</sup> *Ibidem*, par. 49. Su questo principio si vedano: *Afghanistan v. Secretary of State for the Home Department*, [2008] U.K. AIT 00005, 15 marzo 2007, par. 6 <<http://www.unhcr.org/refworld/docid/47a04ac32.html>>, secondo cui il richiedente, “anche se, in caso di sopravvivenza, cesserà, a

Né l'appartenenza di un richiedente asilo al gruppo sociale dei minori cessa automaticamente di produrre effetti con il raggiungimento della maggiore età: "Le conseguenze derivanti dall'essere stati precedentemente membri di tale gruppo sociale potrebbero perdurare anche se il fattore chiave di tale identità (la giovane età del richiedente) non è più applicabile [...]"<sup>44</sup>. Occorre infatti ricordare la possibilità che il neomaggiorenne si giovi della clausola di cui agli artt. 1, sez. C, par. 5 della Convenzione di Ginevra del 1951<sup>45</sup> e 9, comma 2 *bis*, d.lgs. 251/07. Secondo queste previsioni, se "in astratto si potrebbe ragionare nel senso che la fondatezza del timore manifestato è venuta a mancare in termini di attualità, in quanto nell'ipotesi di rimpatrio il richiedente asilo non si troverebbe nella stessa condizione del passato e, quindi, potrebbe sottrarsi ai medesimi atti persecutori", tuttavia "si ritiene che proprio in ragione della gravissima portata di questi atti, soprattutto se letti in relazione alla delicata età in cui il richiedente asilo li ha subiti, sia applicabile nella specie l'art. 9 comma 2 *bis* del d.lgs. 251/2007, intervenendo motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il fatto che il richiedente asilo si rifiuti di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza"<sup>46</sup>.

Nel paragrafo 136 del "Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiato", pubblicato dall'UNHCR nel 1979<sup>47</sup>, l'eccezione di cui all'art. 1, sez. C), par. 5 della Convenzione viene così interpretata:

---

tempo debito, di essere un minore, è immutabilmente un minore al momento della valutazione"; Decisione V99-02929, V99-02929, Canada, IRB, 21 febbraio 2000, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b18e5592.html>: "la vulnerabilità di un minore si pone come conseguenza del suo status di minore; questa è una caratteristica innata e immutabile, nonostante il minore diventerà un adulto".

<sup>44</sup> UNHCR, Linee Guida richieste di asilo di minori, par. 51.

<sup>45</sup> "C. Una persona, cui sono applicabili le disposizioni della sezione A, non fruisce più della presente Convenzione:

[...]

5.se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, essa non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza. Tuttavia, queste disposizioni non sono applicabili ai rifugiati indicati nel paragrafo 1 della sezione A del presente articolo, che possono far valere, per rifiutare la protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori"

<sup>46</sup> Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, provvedimento del 13.12.2017, relativo ad un cittadino del Gambia neomaggiorenne. Provvedimenti di analogo contenuto sono stati assunti dalla medesima Commissione, ad esempio, in data 13.2.2019 e 6.5.2019, in quest'ultimo caso per un cittadino neomaggiorenne maliano, maltrattato da uno zio.

<sup>47</sup> <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Manuale-procedure-e-criteri-determinazione-status-rifugiato-compresso.pdf>.

“Prevede il caso particolare di un soggetto che nel passato ha subito persecuzioni gravissime e che, per questo motivo, non cessa di essere considerato rifugiato anche quando sopravvenga un mutamento radicale di circostanze nel Paese d’origine. Il riferimento al primo comma della sezione A dell’articolo 1 indica che questa eccezione si applica ai «rifugiati statutari». Nel momento in cui è stata elaborata la Convenzione del 1951, la maggioranza dei rifugiati apparteneva appunto a questa categoria. Tuttavia l’eccezione riflette un principio umanitario più generale, che potrebbe essere applicato anche a rifugiati diversi da quelli statutari. È frequentemente ammesso che una persona la quale sia stata vittima, o la cui famiglia sia stata vittima, di atroci forme di persecuzione non può esser tenuta a rimpatriare. Anche quando vi sia stato un cambiamento di regime nel suo Paese, ciò non sempre determina un completo cambiamento nell’atteggiamento della popolazione né, in base alle sue passate esperienze, nella mente del rifugiato”<sup>48</sup>.

Ne deriva che l’eccezione menzionata risulta applicabile non solo a chi sia stato in precedenza riconosciuto rifugiato, per scongiurare l’eventualità della revoca della relativa protezione, ma anche a chi ancora non l’abbia ottenuta, pur avendo parimenti sofferto gravi persecuzioni.

L’affermazione è stata ribadita dal par. 21 delle “Guidelines on International Protection n. 3: Cessation of Refugee Status under Article 1 C (5) and (6) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (the “Ceased Circumstances” Clauses)” pubblicate sempre dall’UNHCR il 10.2.2003: “Application of the “compelling reasons” exception is interpreted to extend beyond the actual words of the provision to apply to Article 1 A (2) refugees. This reflects a general humanitarian principle that is now well-grounded in State practice”<sup>49</sup>. L’UNHCR ritiene quindi estensivamente applicabile l’eccezione in oggetto, al di là del dato puramente letterale, proprio perché si tratta di un principio umanitario avente carattere generale<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> Proprio alla luce delle fonti predette, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, in data 19.3.2015, riconosceva lo status di rifugiato ad un cittadino minorenni della Sierra Leone, nato e cresciuto a Freetown, “ritenuto che ad oggi il richiedente asilo, per la gravità e l’atrocità delle persecuzioni subite riviverebbe costantemente quanto subito tanto da risubire la persecuzione ai sensi del paragrafo 136 del Manuale sulle Procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato del settembre 1979”.

<sup>49</sup> Pagg. 97 ss del documento ([http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4f33c8d92&skip=0&query=HANDBOOK AND GUIDELINES ON PROCEDURES AND CRITERIA FOR DETERMINING REFUGEE STATUS under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugee](http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4f33c8d92&skip=0&query=HANDBOOK+AND+GUIDELINES+ON+PROCEDURES+AND+CRITERIA+FOR+DETERMINING+REFUGEE+STATUS+under+the+1951+Convention+and+the+1967+Protocol+relating+to+the+Status+of+Refugee)).

<sup>50</sup> L’interpretazione in parola è stata poi ripresa anche nel volume “La tutela giuridica dei richiedenti asilo – Manuale Giuridico per l’Operatore” pubblicazione realizzata dall’UNHCR e dall’ASGI

Pertanto, una volta accertate la sussistenza di atti persecutori subiti dal richiedente asilo nel Paese di origine durante la minore età e la loro gravità, il mero raggiungimento della maggiore età non potrà essere considerato ostativo al riconoscimento dello status di rifugiato. Il principio ha trovato recente affermazione nella giurisprudenza del Tribunale di Torino, in relazione ad un ricorso ex art. 35 *bis*, d.lgs. 25/08, presentato nell'interesse di un cittadino della Guinea nato nel 1999: "Dal tenore letterale delle dichiarazioni cristallizzate nel verbale del colloquio personale del giorno 23 maggio 2019, non può che trarsi il convincimento che le vessazioni patite dal ricorrente, per la loro natura e reiterazione, siano state tali da rappresentare una grave violazione dei diritti umani fondamentali (nel caso dei bambini, vengono in rilievo, tra gli altri, il diritto alla vita, la libertà dalla tortura e/o da pene o trattamenti inumani o degradanti ai sensi degli artt. 2 e 3 CEDU, nonché il diritto a non essere separati dai genitori ex art. 9 Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la protezione da ogni forma di violenza fisica o mentale, di abuso, di abbandono o negligenza e di sfruttamento ex art. 19 Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, un livello di vita sufficiente a consentirne lo sviluppo ex art. 27 Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza). Inoltre, nel caso in esame, emerge chiaramente la sussistenza di un nesso causale tra gli atti di persecuzione, nella specie di cui all'art. 7, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 251/2007, ed uno dei cinque motivi di cui all'art. 8 d.lgs. n. 251/2007, in quanto gli atti di persecuzione risultano essere stati motivati dall'appartenenza del ricorrente ad un particolare gruppo sociale, vale a dire quello dei bambini orfani, sottoposti a vessazioni e violenza domestica per la sola ragione di non avere più una protezione familiare. (...) Pur essendo indiscutibile che il richiedente abbia raggiunto la maggiore età (...), gli atti persecutori patiti durante l'infanzia (...) sono stati di un'atrocità tale da aver comportato l'insorgenza di traumi e di risvolti psicologici che renderebbero intollerabile, per

---

(Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), con il coordinamento dello S.P.R.A.R (Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti asilo e Rifugiati) e con la supervisione del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, 2012, <[http://asgi.it/wp-content/uploads/2014/04/2012\\_manuale\\_asilo\\_FER.pdf](http://asgi.it/wp-content/uploads/2014/04/2012_manuale_asilo_FER.pdf)>: "Nei casi in cui le persecuzioni sofferte nel passato siano di eccezionale gravità, anche laddove una futura reiterazione delle stesse appaia oggettivamente irrealistica o inverosimile, la persona che ne sia stata colpita può essere riconosciuta rifugiata (cfr. nell'art. 1-C, n. 5 e n. 6 della Convenzione di Ginevra l'indicazione di "ragioni imperative derivanti da precedenti persecuzioni", sebbene si riferisca al diverso ambito delle cause di cessazione). Secondo l'UNHCR (UNHCR Handbook, par. 136) si tratta di un generale principio di natura umanitaria, in base al quale non si può rimpatriare un individuo che è stato colpito, in prima persona o indirettamente attraverso i suoi familiari, da atroci forme di persecuzione di cui stia ancora soffrendo il trauma".

lui, un suo eventuale rimpatrio. (...) In conclusione, nel caso di specie, il ricorrente, trovandosi in una condizione di estrema vulnerabilità sia psicologica che sociale, rischierebbe di subire nuovamente forme di punizione, emarginazione, ritorsione, aggravate dal danno già sofferto in precedenza. Quanto all'attualità del timore, sebbene il richiedente sia maggiorenne, si ritiene che la gravità della passata persecuzione (...) dispieghi, ancora nel presente, effetti tali da configurare quella peculiare fattispecie – delineata dalle Linee Guida stilate dall'UNHCR in materia di cessazione dello status di rifugiato – in cui preminenti “motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni” giustificano il rifiuto del richiedente di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza (UNHCR, Guidelines On International Protection: Cessation of Refugee Status under Article 1C (5) and (6) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (the “Ceased Circumstances” Clauses), para. 20, <https://www.unhcr.org/3e637a202.pdf>)<sup>51</sup>.

Si tratta tuttavia di una pronuncia ancora isolata, giacché tali principi stentano ad essere riconosciuti in sede giurisdizionale, dove ricorrenti che hanno formalizzato la domanda di protezione da minorenni vengono trattati alla stregua dei richiedenti maggiorenni; allo stesso modo, eventuali gravi atti di persecuzione subiti durante la minore età non vengono ritenuti sufficienti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale perché non attuali.

Si ritiene quindi fondamentale una maggiore attenzione da parte dell'Autorità Giudiziaria, chiamata ad un costante aggiornamento e ad una significativa specializzazione, anche attraverso l'impiego di ausiliari e consulenti oggi raramente nominati.

---

<sup>51</sup> Trib. Torino, decreto del 13.5.2022, N.R.G. 21099/2019.